



Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo
(fondazione)

Disposizioni relative alla liquidazione parziale

Entrata in vigore: 1° gennaio 2010

Indice

Art. 1	Basi	3
Art. 2	Calcolo dell'importo dei fondi liberi (disavanzo), delle riserve tecniche e delle riserve di perequazione	3
Art. 3	Suddivisione dei fondi liberi risp. del disavanzo fra le persone assicurate rimanenti e quelle uscenti	3
Art. 4	Ripartizione individuale dei fondi liberi tra le persone assicurate	3
Art. 5	Trasferimento collettivo dei fondi liberi allo scioglimento del contratto di adesione	3
Art. 6	Trasferimento dei fondi liberi in caso di considerevole riduzione dell'effettivo del personale o di ristrutturazione	4
Art. 7	Diritto collettivo a riserve tecniche e riserve di perequazione in caso di uscita collettiva	4
Art. 8	Diritto collettivo a patrimoni separati della fondazione per il fondo per la compensazione del rincaro	4
Art. 9	Responsabilità; procedura	4
Art. 10	Informazione delle persone assicurate; opposizioni	4
	1 - Informazione delle persone assicurate	
	2 - Possibilità d'opposizione e di ricorso	
Art. 11	Entrata in vigore	5

Art. 1 Basi

In caso di liquidazione parziale o totale di un'opera di previdenza, le persone assicurate uscenti hanno un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi disponibili dell'opera di previdenza. In presenza di un disavanzo, gli averi di vecchiaia delle persone assicurate uscenti vengono ridotti.

Ai sensi dell'art. 53b cpv. 1 LPP le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte nei seguenti casi:

- se l'effettivo del personale di un'impresa assicurato presso la fondazione nel corso di un anno si riduce nella seguente maniera per altri motivi che non la ristrutturazione:
 - in caso di effettivo del personale assicurato di oltre 100 dipendenti, almeno del 10%
 - in caso di effettivo del personale assicurato tra più di 20 e 100 dipendenti, almeno del 20%
 - in caso di effettivo del personale assicurato tra più di dieci e 20 dipendenti, di almeno cinque persone
 - in caso di effettivo del personale di dieci o meno dipendenti, di almeno una persona; se, in tal modo, il capitale di previdenza degli assicurati attivi si riduce almeno del 40%, in ogni caso tuttavia per una riduzione di almeno tre persone,
- se, in caso di ristrutturazione dell'impresa almeno il 10% dei dipendenti assicurati esce dall'opera di previdenza
- in caso di scioglimento del contratto di adesione.

Si rinuncia all'esecuzione di una liquidazione parziale, se tutti i dipendenti e i beneficiari di rendite vengono trasferiti alla nuova istituzione di previdenza (liquidazione totale) e se non sussiste alcuna copertura insufficiente. Si rinuncia inoltre a una liquidazione parziale, se al momento dello scioglimento del contratto di adesione non vi sono più né persone assicurate, ossia né attivi, né beneficiari di rendite.

Art. 2 Calcolo dell'importo dei fondi liberi (disavanzo), delle riserve tecniche e delle riserve di perequazione

Il calcolo dei fondi liberi (risp. del disavanzo tecnico di cui all'art. 44 OPP 2), delle riserve tecniche e delle riserve di perequazione avviene in base al patrimonio dell'opera di previdenza, come si evince dal bilancio tecnico e commerciale dell'opera di previdenza allestito in base a Swiss GAAP RPC 26 al giorno determinante della liquidazione parziale.

È considerato giorno determinante della liquidazione parziale l'ultimo giorno determinante per il bilancio, ossia il 31 dicembre prima dell'inizio dell'anno civile in si sono realizzate le condizioni relative a una liquidazione parziale conformemente al cpv. 1. Se tra l'ultimo giorno determinante per il bilancio e il giorno determinante della realizzazione della fattispecie per una liquidazione parziale si colloca un periodo di nove o più mesi, è determinante il giorno determinante successivo. Allo scioglimento del contratto di adesione vale come giorno determinante il momento della fine del contratto. In caso di notevole diminuzione dell'effettivo del personale o di ristrutturazione, vale come giorno determinante la scadenza del lasso temporale successivo all'evento che ha determinato la liquidazione parziale.

Se l'attivo e il passivo dovessero mutare almeno del 10% fra il giorno determinante per la liquidazione parziale e la trasmissione dei fondi liberi, i fondi liberi da trasferire, le riserve tecniche e le riserve di perequazione vengono adeguati.

Se, al momento della liquidazione parziale o totale, il datore di lavoro non ha pagato i contributi e se è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura simile nei suoi

confronti, la pretesa relativa al pagamento dei contributi al momento di calcolare i fondi liberi viene ammortizzata, procedendo a una rettifica di valore, con il risultato di un saldo pari a zero. Se l'importo ammortizzato può essere reso disponibile parzialmente o completamente in un secondo tempo, i diritti delle persone assicurate in questione vengono ricalcolati tenendo conto del maggiore patrimonio disponibile e computandoli con i mezzi già trasferiti.

A carico del patrimonio libero della fondazione viene costituito un accantonamento per il finanziamento dei costi legati alla procedura di liquidazione parziale.

Art. 3 Suddivisione dei fondi liberi risp. del disavanzo fra le persone assicurate rimanenti e quelle uscenti

La suddivisione dei fondi liberi risp. del disavanzo avviene in relazione fra la somma delle riserve matematiche di tutte le persone assicurate presso l'opera di previdenza e la somma delle riserve matematiche delle persone uscenti o uscite dall'opera di previdenza.

Nel caso del disavanzo, la quota al disavanzo calcolata per le persone assicurate uscenti risp. uscite viene computata dapprima a eventuali riserve tecniche da trasferire e, successivamente, individualmente alle riserve matematiche di queste ultime in modo proporzionale a esse. L'aver di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP non viene ridotto.

Se una prestazione di libero passaggio non decurtata è già stata versata, la persona assicurata è tenuta a rimborsare alla fondazione l'importo versato in eccesso.

La quota al disavanzo dovuta alle persone assicurate attive rimanenti nell'opera di previdenza permane presso l'opera di previdenza senza assegnazione individuale.

Art. 4 Ripartizione individuale dei fondi liberi tra le persone assicurate

La ripartizione individuale dei fondi liberi avviene in base a una chiave di ripartizione oggettiva.

Criteri legati alla chiave di ripartizione per persone attive e persone già uscite:

- gli anni assicurativi completi nell'opera di previdenza
- l'ammontare dell'aver di vecchiaia individuale o della riserva matematica.

Entrambi i criteri sono ponderati nella misura del 50% ciascuno.

Per i beneficiari di rendite è determinante la riserva matematica disponibile il giorno determinante.

Art. 5 Trasferimento collettivo dei fondi liberi allo scioglimento del contratto di adesione

Se, a seguito della disdetta del contratto di adesione tutte le persone assicurate lasciano l'opera di previdenza, e quindi la fondazione, ed entrano in una nuova istituzione di previdenza, tutti i fondi liberi vengono trasferiti collettivamente alla nuova istituzione di previdenza e si rinuncia all'attuazione di una liquidazione parziale. Rimane riservata la sezione 3 del presente capoverso.

Se allo scioglimento del contratto di adesione una determinata categoria di persone assicurate permane presso la fondazione (p.es. beneficiarie e beneficiari di rendite di vecchiaia), viene effettuata una liquidazione parziale e determinata la quota di fondi liberi rimanente presso l'opera di previdenza.

Se al momento dello scioglimento del contratto di adesione si rivela in precedenza indispensabile effettuare una liquidazione parziale a seguito della massiccia riduzione dell'effettivo del personale o della ristrutturazione

- presenza di una liquidazione parziale secondo queste disposizioni
- importo totale dei fondi liberi, risp. il disavanzo tecnico da distribuire
- chiave di ripartizione
- ammontare dell'importo parziale che giunge loro individualmente, risp. dell'importo collettivo ai fondi liberi, eventualmente agli accantonamenti e alle riserve di perequazione

2 - Possibilità d'opposizione e di ricorso

Le persone assicurate hanno la possibilità di presentare opposizione scritta presso la fondazione entro 30 giorni dall'inoltro dell'informazione. La fondazione prende posizione in merito. Le persone assicurate hanno il diritto di far verificare, mediante opposizione scritta, le premesse, la procedura relativa alla liquidazione parziale nonché la ripartizione dei fondi liberi presso l'autorità di vigilanza competente entro 30 giorni dall'inoltro della presa di posizione della fondazione.

Il diritto a fondi attribuiti individualmente o al trasferimento dell'importo collettivo sorge solo dopo che il termine d'opposizione è trascorso inutilizzato o, in caso di ricorso, dopo che il disbrigo della procedura di un eventuale ricorso è passato in giudicato.

Art. 11 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2010 e possono sempre essere modificate dal consiglio di fondazione con il consenso delle autorità di vigilanza. Con l'entrata in vigore di queste disposizioni sono revocate tutte le attuali disposizioni relative alla liquidazione parziale secondo il regolamento.